



FIRMATO IL CONTRATTO 2019/2021

23 dicembre 2021

Chiusi i lavori per il rinnovo contrattuale 2019-2021, firmato stamattina dai Ministri competenti e i maggiori sindacati di polizia. L'aumento medio sugli stipendi è di euro 110,50 € mentre l'aumento complessivo medio è di euro 137,50. I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di buonuscita, sull'assegno alimentare per personale sospeso.

Parametri	Qualifiche	Incrementi mensili dal 1°/01/19	Incrementi mensili dal 1°/01/20	Incrementi mensili dal 1°/01/21 A	Indennità pensionabile incremento mensile dal 1°/02/21 B	Totale incremento A + B
150,50	Commissario capo	15,68	18,19	63,97	64,59	128,56
148,00	Commissario	15,42	17,88	62,90	63,92	126,82
136,75	Vice commissario	14,24	16,52	58,12	61,41	119,53
148,00	Sostituto commissario "coordinatore"	15,42	17,88	62,90	63,23	126,13
143,50	Sostituto commissario	14,95	17,34	60,99	63,23	124,22
140,00	Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	14,58	16,92	59,50	62,50	122
137,50	Ispettore superiore	14,32	16,61	58,43	62,50	120,93
133,50	Ispettore capo	13,90	16,13	56,73	59,82	116,55
131,00	Ispettore	13,65	15,83	55,68	57,96	113,64
124,75	Vice ispettore	12,99	15,07	53,02	56,14	109,16
131,00	Sovrintendente capo "coordinatore"	13,65	15,83	55,68	57,69	113,37
125,75	Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	13,10	15,19	53,44	57,69	111,13
124,25	Sovrintendente capo	12,94	15,01	52,81	57,69	110,50
121,50	Sovrintendente	12,65	14,68	51,63	54,44	106,07
116,75	Vice sovrintendente	12,16	14,11	49,62	54,19	103,81
121,50	Assistente capo "coordinatore"	12,65	14,68	51,63	49,32	100,95
117,00	Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	12,19	14,14	49,72	49,32	99,04
116,50	Assistente capo	12,13	14,08	49,51	49,32	98,83
112,00	Assistente	11,67	13,53	47,60	45,13	92,73
108,50	Agente scelto	11,30	13,11	46,11	41,92	88,03
105,25	Agente	10,96	12,72	44,73	39,56	84,29

All'art. 5 **Assegno funzionale** è previsto che, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'art. 8, comma 2, del DPR 6/4/2009, n. 51 e riferite al Sostituto Commissario "coordinatore", al Sovrintendente Capo "coordinatore" dopo 4 anni dall'attribuzione della denominazione e all'Assistente Capo "coordinatore" dopo 4 anni dall'attribuzione della denominazione, sono incrementate di euro 12,00 annui.

Come previsto all'art. 6 è corrisposto un elemento retributivo accessorio **una tantum** nelle misure annue di euro 31,42 per il 2019, euro 302,30 per il 2020 ed euro 42,74 per il 2021.

Per ciò che attiene, invece, gli importi relativi agli **arretrati** spettanti, seguirà dettagliata tabella.



Per il **trattamento di missione**, a decorrere dal 31 dicembre 2021, sono corrisposti € 24,00; per quanto riguarda il **rimborso pasto**: € 30,55 per 1 pasto a missione della durata non inferiore a 8 ore; € 61,10 per 2 pasti per missioni della durata superiore a 12 ore.

♦ **Aggiornamento Importi Indennità**

Indennità	Riferimento	Importo
Compensazione	Articolo 10 comma 4 DPR 39/2018	€ 12,00
Presenza notturna	Per servizi effettuati dalle 22,00 alle 6,00	€ 4,30/ora
Presenza festiva	Importo per turno di servizio	€ 14,00
Servizio aviolancistico	Misura giornaliera per direttori di lanci o addetti alla sicurezza lancio	€ 15,00
Controllo del Territorio – sera (orario 19/01 – 18/24- 19/24)	Per turno di servizio non inferiore a 3 ore continuative. Spetta anche a personale di supporto. Compatibile con indennità di OP durante Emergenza Covid	€ 5,00
Controllo del Territorio – notte (orario 24/06 – 24/07 – 22/07)	Per turno di servizio non inferiore a 3 ore continuative. Spetta anche a personale di supporto. Compatibile con indennità di OP durante Emergenza Covid	€ 10,00
Settore Cyber	Per ogni turno di effettivo impiego	€ 5,00
Artificieri	Indennità mensile per personale in possesso di qualifica IEDD – CMD – EOD	€ 100,00
Soccorritori Alpini	Per operazioni di durata non inferiore a 3 ore	€ 6,00

- ♦ **Indennità di rischio** – decorrenza dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022
Art. 1 Tab. A del DPR 146/1975

Gruppo	Importo
I	€ 2,30
II	€ 2,00
III	€ 1,50
IV	€ 0,90
V	€ 0,80

- ♦ **Indennità per operatori subacquei** – decorrenza dal 31 dicembre 2022 e a valere dal 2022
Art. 3 Tab. C del DPR 146/1975

Indennità oraria in base all'apparecchiatura usata

Profondità	Aria	Miscela	Ossigeno	Indennità oraria in saturazione
0/12	1,86	2,46	3,72	0,90
13/25	2,46	3,72	5,25	1,23
26/40	3,09	5,25	--	1,53
41/55	4,62	6,81	--	1,86
56/80	7,74	9,27	--	2,16
81/110	9,27	10,83	--	2,46
111/150	--	12,39	--	3,09
151/200	--	13,95	--	3,87
Oltre 200	--	15,48	--	4,65



A far data dal 1° gennaio 2021, le misure orarie di compenso per il **lavoro straordinario** sono rideterminate come di seguito indicato:

Qualifiche	Parametri	Misure orarie lavoro straordinario dal 1°/01/21		
		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Commissario capo	150,50	16,11	18,22	21,02
Commissario	148,00	15,85	17,93	20,69
Vice commissario	136,75	14,64	16,57	19,11
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	15,85	17,93	20,69
Sostituto commissario	143,50	15,37	17,39	20,06
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,99	16,96	19,56
Ispettore superiore	137,50	14,72	16,64	19,20
Ispettore capo	133,50	14,30	16,18	18,66
Ispettore	131,00	14,02	15,86	18,30
Vice ispettore	124,75	13,36	15,11	17,43
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	14,02	15,86	18,30
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,47	15,24	17,58
Sovrintendente capo	124,25	13,31	15,06	17,37
Sovrintendente	121,50	13,01	14,72	16,98
Vice sovrintendente	116,75	12,50	14,14	16,31
Assistente capo "coordinatore"	121,50	13,01	14,72	16,98
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,53	14,17	16,35
Assistente capo	116,50	12,48	14,12	16,29
Assistente	112,00	11,99	13,56	15,65
Agente scelto	108,50	11,62	13,15	15,17
Agente	105,25	11,28	12,76	14,72



♦ **Indennità mensile impiego NOCS**

Decorrenza dal 31 dicembre 2022 e a
valere dal 2022 - Art. 9 DPR 51/2009

Qualifiche	Importo
Commissario capo	632,91
Commissario	569,15
Vice commissario + 15	490,64
Vice commissario	314,01
Sostituto commissario	652,54
Ispettore superiore + 29	652,54
Ispettore superiore + 25	632,91
Ispettore superiore	569,15
Ispettore capo + 25	569,15
Ispettore capo	529,89
Ispettore + 25	569,15
Ispettore + 15	490,64
Ispettore + 10	451,38
Ispettore	343,44
Vice ispettore + 25	569,15
Vice ispettore	294,39
Sovrintendente capo + 29	582,45
Sovrintendente capo + 25	569,15
Sovrintendente capo	529,89
Sovrintendente + 18	490,64
Sovrintendente + 15	451,38
Sovrintendente	343,44
Vice sovrintendente + 10	343,44
Vice sovrintendente	304,00
Assistente capo + 29	529,89
Assistente capo + 25	490,64
Assistente capo + 17	451,38
Assistente capo	436,66
Assistente	343,44
Agente scelto	294,39
Agente	228,00



Art. 22

Congedo e riposo solidale

1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
 - a. il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
 - b. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
 - a. è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
 - b. avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
13. I dipendente ricevente:
 - a. all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
 - b. può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
 - c. può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

Art. 23

Trattamento economico di trasferimento

1. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, e abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:
 - a. del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
 - b. delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi



Art. 24

Tutela della genitorialità

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni :
 - a. esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;
 - b. esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
 - c. esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
 - d. esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
 - e. divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni;
 - f. esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - g. possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
 - h. divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, 2 giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo, si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 25

Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.



Art. 26
Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.

Art. 27
Omissis

Art. 28
Congedo ordinario

1. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario può essere scaglionato in più periodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.
2. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato. Qualora l'istanza sia stata presentata almeno sessanta giorni prima della data di inizio del congedo, la concessione o il diniego deve essere comunicato al dipendente almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto.
3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festività natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre, in deroga ai termini stabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto.
4. Omissis

Art. 29
Congedi straordinari e aspettativa

1. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è sostituita dalla seguente:

"3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo."

Roma, 23 dicembre 2021